

Hellinistro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente "Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interressi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema";

VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 12, il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 2 che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;

VISTO l'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede dall'anno 2010 una riduzione del 20 per cento delle risorse previste da speciali disposizioni di cui all'allegato B del medesimo decreto-legge 112 del 2008;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9, comma 33, de decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 4 novembre 2010, registro 007, foglio 176, con il quale si è provveduto a determinare, per l'anno 2010, le percentuali delle risorse derivanti dalle attività di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 79 del 1997 di competenza rispettivamente dell'Amministrazione economica e

1

dell'Amministrazione finanziaria e a destinare i conseguenti importi alle varie finalità previste dalle citate norme;

VISTO l'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2012, registro 010, foglio 191, con il quale si è provveduto a determinare, per l'anno 2011, le percentuali delle risorse derivanti dalle attività di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 79 del 1997 di competenza rispettivamente dell'Amministrazione economica e dell'Amministrazione finanziaria e a destinare i conseguenti importi alle varie finalità previste dalle citate norme;

CONSIDERATO che sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 e delle comunicazioni dell'Ispettorato generale del bilancio prot. n. 79563 del 24 settembre 2012 e del Dipartimento delle finanze prot. n. 3348/2012 datata 30 agosto 2012 le risorse - sulle quali sono state applicate le percentuali del 19,363% per l'Amministrazione finanziaria e del 31,031% per l'Amministrazione economica, individuate dal D.M. 18 ottobre 2012, riconfermando quelle stabilite con D.M. 6 ottobre 2010 - sono le seguenti:

Amministrazione Finanziaria

- 899.750.154,00 euro derivanti dalle maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale;
- 461.460.608,00 euro derivanti dai risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta;

Amministrazione Economica

- 127.460.000,00 euro derivanti dai risparmi di spesa per interessi;

CONSIDERATO che il predetto D.M. 18 ottobre 2012, a seguito dell'applicazione delle predette percentuali, destina al fondo per il trattamento accessorio del personale euro 232.079.400,00 suddiviso – "tenuto conto del conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 79/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del numero delle unità in servizio nonché del contributo degli uffici" - nel modo seguente:

Uffici	Importo
Agenzia delle entrate	128.141.400,00
Agenzia delle dogane	33.316.800,00
Agenzia del territorio	28.831.800,00
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	4.164.600,00
Dipartimento delle finanze	16.580.400,00
Ministero (Uffici di diretta collaborazione, Scuola Superiore, Dipartimenti escluso Dipartimento Finanze)	21.044.400,00
Totale	232.079.400,00

VISTA la nota n. 36320 del 30 ottobre 2012 dell'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diretta al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con la quale si evidenzia che "sebbene si registri un generale incremento delle somme messe a disposizione delle diverse strutture destinatarie, sembra, viceversa, che per quanto concerne questa Amministrazione non si sia tenuto conto che dal 1º marzo 2011 sono transitati nei propri ruoli circa 1350 dipendenti provenienti dalle soppresse Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze" e, conseguentemente, si chiede di "voler porre in essere tutte le necessarie iniziative correttive";

VISTA la nota n. 98288 del 2012 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con la quale si conferma sostanzialmente che il D.M. 18 ottobre 2012 non ha tenuto conto del citato personale transitato presso l'ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

CONSIDERATO che l'importo, pari ad euro 4.164.600,00, destinato all'ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per il trattamento accessorio del personale, per l'anno 2011, dal D.M. 18 ottobre 2012, risulta essere esattamente coincidente con quello destinato per le medesime finalità, alla stessa ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione all'anno 2010, dal D.M. 6 ottobre 2010, nonostante la stessa Amministrazione in data 1° marzo 2011 abbia avuto un incremento di personale di circa 1350 unità a seguito del trasferimento di dipendenti dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

CONSIDERATO, pertanto, che il D.M. 18 ottobre 2012 non tiene conto dell'effettivo numero di unità di personale in servizio nell'anno 2011 presso l'ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonostante lo stesso D.M. 18 ottobre 2012, nel ripartire le somme destinate al fondo per il trattamento accessorio del personale avrebbe dovuto tener conto "del numero delle unità in servizio", così come previsto all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il personale confluito presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato svolge attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO PRESENTE il significativo incremento del personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che comporta un dimezzamento delle risorse assegnate per l'incentivazione rispetto a quelle dell'anno 2011;

RAVVISATA la necessità di un intervento al fine di escludere l'insorgere di contenziosi da parte del personale;

CONSIDERATO che il predetto D.M. 18 ottobre 2012 non è stato portato ad esecuzione e, pertanto, non ha prodotto alcun effetto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'annullamento d'ufficio del decreto;

DECRETA

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti, in data 13 novembre 2012, registro 010, foglio 191, è annullato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì

IL MINISTRO